

***circolare a cura dell'Ufficio Fiscale***

Alle Delegazioni Mandamentali  
All'Ufficio Amministrazione

Udine, 1 aprile 2020

**Circolare n. 6**

**OGGETTO: Le agevolazioni fiscali per le donazioni per l'emergenza sanitaria**

L'art. 66 del DL 18/2020 (decreto Cura Italia) prevede le seguenti agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali **effettuate nell'anno 2020** per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre all'esenzione dall'imposta di donazione.

**DETRAZIONE DEL 30%  
PER LE PERSONE FISICHE E PER GLI ENTI NON COMMERCIALI**

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda (ai fini IRPEF per le persone fisiche, o IRES per gli enti non commerciali), nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche (tra cui rientrano ad esempio, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc..)
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione comunque non può superare 30.000 euro.

**DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA E AI FINI IRAP PER LE IMPRESE**

Per le imprese (ditte individuali, società, enti che svolgono attività d'impresa) sono totalmente deducibili dal reddito d'impresa e ai fini IRAP le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per il tramite dei seguenti soggetti individuati dal **DPCM 20 giugno 2000**:

- ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del dlgs 460/1997);
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (tra cui rientrano ad esempio, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.);
- associazioni sindacali e di categoria.

Tali erogazioni inoltre non generano ricavi o plusvalenze perché non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

### **Trattamento ai fini IVA delle erogazioni in natura da parte di imprese**

L'art. 66 del DL 18/2020 (decreto cura Italia) non prevede uno specifico trattamento di favore ai fini IVA per le donazioni di beni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la conseguenza che vanno applicate le regole generali.

Quando a donare beni sono le imprese occorre sempre analizzare anche il trattamento ai **fini IVA** dell'operazione, trattamento che dipende dalla natura dei beni donati a seconda che rientrino o meno tra i beni merce.

**Per i beni merce** (ossia per quelli alla cui produzione o commercializzazione è diretta l'attività dell'impresa), la donazione è rilevante ai fini IVA con la conseguente necessità di assoggettarla ad iva in base al prezzo di acquisto fatturando l'operazione, così come previsto per gli omaggi (mediante autofattura, oppure con fattura specificando "rivalsa dell'IVA non esercitata ai sensi dell'art. 18, DPR n. 633/72" se non viene chiesta l'iva al destinatario). Resta in tal caso fermo il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti.

Si segnala che per le donazioni di beni merce nei confronti di determinati soggetti (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed onlus) l'art.10, comma 1 n. 12) del DPR 633/72 prevede l'esenzione da IVA, ossia la fatturazione dell'operazione senza aggiunta dell'iva, con riflessi sulla detrazione dell'iva assolta a monte sugli acquisti in conseguenza dell'applicazione del pro-rata.

**Per i beni diversi dai beni merce** (ossia per i beni che non sono oggetto dell'attività propria dell'impresa) la donazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72 e quindi non va fatturata, ma la detrazione IVA sugli acquisti spetta solo se il bene donato (o la confezione dei beni) non supera 50 euro.

## **VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI IN NATURA (DONAZIONI DI BENI)**

In caso di donazione di beni, sia per quantificare l'importo su cui calcolare la detrazione del 30% spettante (in caso di donazione da parte di persona fisica o ente non commerciale), sia per quantificare l'importo deducibile (in caso di donazione da parte di un'impresa) occorre seguire l'art. 3 del DM 28.11.2019 che prevede che la valorizzazione della donazione avvenga in base:

- 1) al valore normale del bene (art.9 del DPR 917/1986) facendo essenzialmente riferimento ai listini del soggetto che ha fornito i beni, (se il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000 euro, oppure se non è possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, occorre una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, di data non antecedente a 90 giorni la donazione, perizia di cui il donatore deve consegnare una copia al destinatario della donazione);
- 2) al valore fiscale residuo al momento della donazione, se la stessa ha ad oggetto un bene strumentale;
- 3) al minore tra il valore normale come indicato al precedente punto 1 e quello assunto per la valutazione delle rimanenze, se l'erogazione ha per oggetto beni merce oppure materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

### ***Documentazione in caso di erogazioni in natura***

L'erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:

- del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
- del destinatario dell'erogazione, riguardante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali formalità sono richieste dall'art.4 del DM 28.11.2019, richiamato dall'art.66 del DL18/2020.